

REGOLAMENTO INTERNO

DEFINITO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 27/02/2019

Art. 1 – DENOMINAZIONE

AIPAC Associazione Italiana Professionisti Assistenti alla Comunicazione associazione senza fini di lucro costituita ai sensi del Codice Civile in data 27 febbraio 2019 e registrata alla Agenzie delle Entrate di Modena in data 28 febbraio 2019.

Art. 2 – SEDE E RAPPRESENTANZA

La sede di AIPAC è in Casalecchio di Reno (BO) 40033 via Ronzani 5/3

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

I Comitati Regionali non sono da considerarsi in nessun caso sedi secondarie.

I Comitati Regionali rappresentano l'associazione a livello regionale e gli atti formali sottoscritti dal Responsabile Regionale in rappresentanza del Comitato Regionale di appartenenza sono sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo Nazionale.

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

1. Rappresentare e tutelare gli interessi dei propri iscritti sul piano etico, economico e giuridico.
2. Promuovere e diffondere la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e la LIST (Lingua dei Segni Italiana Tattile) in un'ottica di educazione multilingue.
3. Promuovere iniziative finalizzate alla partecipazione del sordo e sordocieco a tutte le attività di vita quotidiana nel rispetto delle pari opportunità di cui Legge 104/92.
4. Collaborare con gruppi di studio e di lavoro al fine di pervenire alla determinazione dell'iter formativo professionale nazionale dell'assistente alla comunicazione.
5. Promuovere il riconoscimento della figura professionale dell'assistente alla comunicazione a livello nazionale.
6. Promuovere la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale degli Assistenti alla Comunicazione nel rispetto dei vari percorsi linguistico-educativi (bilinguismo multilinguismo oralismo)
7. Promuovere la raccolta e la diffusione in rete con altri enti di informazioni riguardanti la professione.
8. Garantire, sotto l'aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro dei propri soci.
9. Promuovere il riconoscimento giuridico della professione dell'Assistente alla Comunicazione.
10. Rappresentare la categoria degli Assistenti alla Comunicazione associati in tutte le commissioni formative ed esaminatrici degli stessi e anche presso analoghe Associazioni

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 4 – FONDI

Le entrate di cui l'Associazione dispone per il proprio funzionamento sono le risorse economiche descritte nell'art. 3 dello Statuto.

Nel bilancio preventivo le voci saranno suddivise in:

- 1) spese correnti;
- 2) spese straordinarie.

Sono spese correnti quelle necessarie per l'ordinaria amministrazione, per la gestione di una sede e i relativi materiali di consumo, compreso rimborso spese del personale e del servizio di segreteria.

Sono spese straordinarie quelle per l'acquisto di beni strumentali quali: computer, software, arredi e attrezzature varie.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo patrimoniale residuo alla chiusura della liquidazione, non può essere in alcun caso distribuito agli Associati.

Esso deve essere impegnato, con delibera assembleare, per attività comunque connesse alla professione di assistente alla comunicazione, come ad esempio l'istituzione di una o più borse di studio o premi, per l'acquisto di volumi da donare a una biblioteca, l'istituzione di un fondo presso un istituto di formazione per assistenti alla comunicazione da destinarsi alla pubblicazione di tesi o studi di particolare interesse svolti dagli studenti, ecc.

L'eventuale passivo patrimoniale sarà estinto in parti uguali, da tutti gli Associati che risultino in quel momento iscritti all'Associazione.

Art. 5 – ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono secondo la categoria di appartenenza in: fondatori, ordinari, onorari e aggregati.

Gli Associati ordinari, persone fisiche e/o giuridiche, che svolgono attività di assistente alla comunicazione debbono possedere i seguenti requisiti:

- diploma di scuola media superiore o laurea
- attestato formativo di Assistente alla Comunicazione rilasciato da scuole, enti pubblici o privati operanti nel settore
- aver superato una prova teorico-pratica somministrata dalla struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati
- essere in regola con il pagamento della quota associativa

Le cariche elettive possono essere ricoperte esclusivamente dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

Il Segretario non ha diritto di voto alla Assemblea Generale.

Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione. Questo diritto si perde quando l'associato si trova in condizione di morosità.

Per l'ammissione come socio aggregato si richiede la presentazione di una domanda eventualmente corredata da curriculum professionale.

Art. 6 – AMMISSIONI

Per l'ammissione come associato ordinario si richiede la compilazione della domanda allegata corredata da titolo di studio e curriculum professionale documentato nonché il superamento della prova teorico-pratica. La domanda deve essere presentata alla Presidenza Nazionale e viene approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale solo dopo che il comitato tecnico-scientifico ha emesso un parere positivo sul livello delle competenze possedute.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 7 – PROVA TEORICO-PRATICA

Il possesso dei titoli richiesti dal modulo, unitamente alla decisione del Comitato tecnico-scientifico, permette l'accesso alla prova di idoneità professionale. Le modalità di svolgimento di tale prova sono definite dal Comitato tecnico-scientifico e sono comunicate ai candidati al momento

dell'ammissione. E' cura del Comitato tecnico-scientifico informare contestualmente il Consiglio Direttivo Nazionale.

La prova si intende superata se il candidato avrà dimostrato di possedere gli standard qualitativi professionali. L'avvenuto o mancato superamento della prova sarà espresso da un giudizio complessivo di AMMISSIONE o NON AMMISSIONE all'Associazione e comunicato a fine prova.

Art. 8 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il comitato tecnico-scientifico ed i suoi componenti che possono essere membri interni e/o esterni alla compagine sociale.

Uno dei componenti del Comitato tecnico-scientifico è un Ente del Terzo Settore con Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2015 per i tre seguenti campi applicativi:

1. Gestione di progetti educativi di assistenza alla comunicazione in LIS e LIST
2. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale
3. Consulenza, valutazione e trattamento logopedico

Un secondo componente è una insegnante specializzata per il sostegno con esperienza pluriennale ed esperta in Pedagogia dell'Attività Mentale di A. de La Garanderie ed in Didattica visiva. Dal 1989, affianca classi della scuola secondaria di 1° grado che accolgono alunne/alunni sorde/sordi o con difficoltà linguistiche e comunicative. E' stata supervisore e docente a contratto presso le SSIS dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 2003 al 2010. Dal 2012 è docente a contratto di Neuropedagogia e Didattica della Sordità e della Lingua dei Segni nei corsi di Didattica Specializzata organizzati dall'Istituto Statale dei Sordi di Roma.

Un terzo componente è una associazione di utenti finali del servizio della prestazione professionale dell'assistente alla comunicazione.

Art. 9 – QUOTA ASSOCIATIVA

I singoli soci dovranno versare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 10 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati a osservare il presente regolamento, il codice deontologico e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; a versare la quota associativa; a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari; ad appartenere all'Associazione per un anno solare e l'adesione si intenderà rinnovata di anno in anno salvo comunicazione di recesso da inviarsi al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 Marzo di ogni anno a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; a non aderire contemporaneamente ad altre associazioni che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente; a mantenere il segreto professionale sull'attività svolta e la riservatezza sugli affari trattati; all'aggiornamento professionale che deve avvenire attraverso la partecipazione ad almeno due attività annue (seminari, workshop, ecc) tra quelle ritenute valide per l'aggiornamento dal Consiglio Direttivo Nazionale.

È dovere degli Associati rispettare le disposizioni e le norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento generale interno e dal Codice Deontologico.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 dello Statuto,

- il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione; il Consiglio Direttivo Nazionale ne prende atto nella sua prima riunione utile;
- l'esclusione dei soci per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione è deliberata e comunicata dal Consiglio Direttivo Nazionale; il socio escluso decade da tutti i diritti con effetto immediato e non ha diritto alla restituzione della quota;

- la qualità di socio si perde anche per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento; la decadenza è automatica. Il socio può essere riammesso previo pagamento degli arretrati.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 13 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 giugno: discute e delibera sulla attività svolta nell'anno precedente, sul bilancio consuntivo e preventivo e su qualsiasi argomento all'annesso O.d.G.

L'assemblea straordinaria si riunisce quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Nazionale.

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci che hanno diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea viene comunicato dal Presidente Nazionale a tutti i soci anche via e-mail almeno 30 gg. prima della data prevista per la riunione.

Ogni 4 anni l'assemblea ordinaria elegge fra i soci ordinari i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 – VOTAZIONI

Sono elettori tutti gli Associati ordinari in regola con le quote sociali.

Il Segretario non ha diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel corso dell'assemblea generale dei soci le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità, dopo tre votazioni, prevale il voto del Presidente Nazionale.

Per la nomina dei membri del CDN la votazione avviene a scrutinio palese. Il voto può essere espresso personalmente o per delega. Un associato può detenere fino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 15 – RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Le deleghe dovranno essere conferite per iscritto, datate e sottoscritte. Chi è portatore di deleghe, all'atto della votazione, dovrà accertarsi che il Segretario Generale prenda nota del numero delle schede consegnate pari al numero delle deleghe.

Art. 16 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Ha potere di firma su eventuale conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione.

Convoca e presiede le Assemblee Nazionali e le riunioni istituzionali e cura l'osservanza della disciplina associativa. Per compiti specifici può delegare per iscritto alcune sue funzioni. Prende, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti di urgenza e le iniziative ritenute necessarie nell'interesse dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art. 17 – SEGRETARIO

Il Segretario cura la redazione del verbale delle riunioni istituzionali.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale; conserva i verbali, la corrispondenza e tutta la documentazione dell'attività dell'Associazione; può avvalersi, sotto la sua responsabilità, e previa autorizzazione del Presidente, di altri soci per l'espletamento dei suoi compiti e per la funzione di Tesoriere.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 che rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Fra questi membri il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, a sua volta, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario e l'Organo di Controllo (facoltativo).

La riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina delle cariche sociali deve aver luogo in fase di chiusura dell'assemblea in cui sono stati eletti i Consiglieri. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni dell'anno, pena la decadenza. Qualora si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei non eletti. Se la maggioranza dei consiglieri si dimette il Consiglio Direttivo Nazionale decade automaticamente.

Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le sue funzioni sono specificate nell'Art. 9 dello Statuto.

Art. 19 – CONSIGLIO NAZIONALE

E' costituito da Consiglio Direttivo Nazionale e dai Responsabili dei Comitati Regionali e/o Referenti. E' convocato dal CDN ogni volta che sarà ritenuto opportuno. Redige le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Generale interno.

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

E' eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Esprime pareri sul comportamento dei soci, in ordine allo statuto, all'etica professionale e alla totale osservanza del Codice Deontologico. Decide su ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto ed in materia disciplinare nei confronti dei soci e del Consiglio Direttivo. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – CODICE DI CONDOTTA

AIPAC ha redatto un codice deontologico che guida l'assistente alla comunicazione nello svolgimento della propria attività ed informa il cittadino su cosa può attendersi dall'assistente alla comunicazione. Gli Associati dovranno attenersi al totale rispetto del codice deontologico.

Art. 22 – SISTEMA INFORMATIVO

AIPAC garantisce a tutti gli Associati una piena e corretta informazione in merito all'attività associativa mediante un sistema fondato sulla trasparenza. Il sistema di pubblicità delle informazioni è assicurato con mezzi tradizionali su supporto cartaceo e nuove tecnologie (sito web, e-mail, mailing list, etc..).

L'associazione pubblica sul proprio sito web atto costitutivo e statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso gli uffici pubblici) regolamento associativo, codice deontologico, identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati, composizione degli organi deliberativi e titolari delle cariche sociali, organigramma, requisiti per la partecipazione all'associazione, elenco degli associati, corsi di aggiornamento organizzati dall'associazione.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 24 – FORUM COMPETENTE

Il Foro competente in via esclusiva per ogni azione deve ritenersi quello di Bologna.

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale riunitasi ed è in vigore da tale data.